MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1º grado Via Fabio Filzi, 21 - 21010 GERMIGNAGA (VA)

Tel.0332-532743 mail <u>vaic82000e@istruzione.it</u> Cod. fiscale 84002570129 posta certificata <u>vaic82000e@pec.istruzione.it</u> Sito: www.icsgermignaga.edu.it

Circ. n. 94

Ai docenti con contratto a T.D.

Al sito web

OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)

a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

- a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
- 4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.
- a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
- i. decesso;
- ii. malattia e infortunio;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO





Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1º grado Via Fabio Filzi, 21 - 21010 GERMIGNAGA (VA)

Tel.0332-532743 mail <u>vaic82000e@istruzione.it</u> Cod. fiscale 84002570129 posta certificata <u>vaic82000e@pec.istruzione.it</u> Sito: www.icsgermignaga.edu.it

iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;

iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

- 1. Docenti supplenti a tempo determinato al 30 giugno
 - √ devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
 - ✓ possono fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, se maturate;
 - ✓ in assenza di domanda volontaria, non avranno diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

2. Supplenti brevi e saltuari:

✓ le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

- si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. l'istituto non può assegnarle automaticamente;
- come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie a fronte dell'informazione adeguata della scuola durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita – alla luce di tutto questo - il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Il Dirigente Scolastico Maria Mazza Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate